

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2022)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DARIDA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LA MALFA)

col **Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(MARCORA)

e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(DE MICHELIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1982

Adesione alla Convenzione relativa alla Società EUODIF per lo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare, firmata a Parigi il 20 marzo 1980, con allegato e Scambio di Note, effettuato a Parigi ed a Roma il 22 agosto 1980 ed il 15 gennaio 1981, e loro esecuzione

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1973 venne costituita fra gli enti nucleari di Francia, Belgio, Spagna, Iran ed Italia la società Eurodif, con lo scopo di creare in Europa una importante capacità autonoma di arricchimento dell'uranio per far fronte al previsto sviluppo dei programmi elettro-nucleari civili. Con lo Scambio di Note effettuato a Parigi il 22 agosto 1980 e a Roma il 15 gennaio 1981 l'Italia ha aderito alla Convenzione Eurodif, la quale ha la finalità precipua di definire i diritti e gli obblighi degli Stati partecipanti, direttamente o indirettamente (tramite persone giuridiche pubbliche o private sotto il loro controllo) associati al capitale Eurodif. Essa si occupa in particolare del regime dei privilegi fiscali concessi alla società Eurodif ed ai suoi impianti e prevede l'impegno dei singoli Governi (art. XII) a fornire la garanzia, in proporzione alla quota di partecipazione, ai prestiti di cui la società Eurodif avrà bisogno per finanziare la realizzazione di nuovi impianti. Una larga parte di essa è anche dedicata alle garanzie di non proliferazione nucleare, comprese le misure di controllo sugli impianti e sui materiali fissili da parte dell'AIEA e dell'Euratom.

La partecipazione originaria dell'Italia alla società Eurodif ammontava al 25 per cento del capitale. Tuttavia, con il ridimensionamento del piano nazionale per l'energia nucleare a seguito delle difficoltà incontrate nella costruzione delle centrali nucleari, tale quota apparve troppo ampia, in quanto avrebbe comportato il ritiro di un quantitativo di uranio arricchito nettamente superiore alle nostre necessità. Pertanto, dopo lunghi e complessi negoziati con il Governo francese, e fra i soci italiani (ENEA

ed AGIP Nucleare) e francesi (società COGEMA) della società Eurodif, si giunse nel marzo 1980 ad un accordo per la riduzione della quota italiana in tale società dal 25 per cento al 16,25 per cento. L'entrata in vigore di tale intesa fu subordinata all'adesione alla Convenzione relativa ad Eurodif da parte dell'Italia.

Subordinata alla nostra adesione era anche la possibilità di ottenere da parte della società Eurodif i prestiti della BEI per il finanziamento della costruzione dell'impianto per l'arricchimento dell'uranio di Tricastin. Infatti, come già detto, nella Convenzione è espressamente previsto un impegno degli Stati membri a fornire una garanzia governativa finanziaria a copertura di tali prestiti. È da notare anche che tale concessione della garanzia governativa ai prestiti BEI condizionava l'entrata in vigore dello stesso accordo per la riduzione della quota di partecipazione italiana ad Eurodif.

Stante il ritardo della adesione da parte italiana e la conseguente impossibilità del nostro Governo di fornire la garanzia ai prestiti BEI, l'ENI intervenne rilasciando impegno fidejussorio nei confronti della BEI a garanzia di finanziamenti da questa concessi a Eurodif a tassi agevolati, per la realizzazione dell'impianto di Tricastin.

L'intervento dell'ENI consentì sia di ottenere i suddetti finanziamenti, sia di rendere esecutivo l'accordo di riduzione di capitale. L'impegno fidejussorio dell'ENI potrà essere sostituito dalla prevista garanzia dello Stato italiano al momento in cui sarà perfezionata l'adesione alla Convenzione intergovernativa. A tutt'oggi hanno ratificato la Francia, il Belgio e la Spagna, il che rende pienamente operante la Convenzione.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione tra il Regno del Belgio, la Repubblica francese ed il Regno di Spagna relativa alla società Eurodif, firmata a Parigi il 20 marzo 1980, con allegato e Scambio di Note per la partecipazione da parte dell'Italia a detta Convenzione, effettuato a Parigi ed a Roma il 22 agosto 1980 ed il 15 gennaio 1981.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data di cui al numero 2 della Nota del 15 gennaio 1981.

## Art. 3.

È accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi ai prestiti che la società Eurodif ha già stipulato o che stipulerà per la realizzazione degli impianti di Tricastin, limitatamente alla parte imputabile proporzionalmente alla partecipazione italiana diretta o indiretta dello Stato o di azionisti pubblici e, comunque, non superiori al 16,25 per cento del totale di 4,3 miliardi di franchi francesi.

Agli oneri derivanti dall'eventuale operatività della garanzia assunta dallo Stato con la presente legge sarà provveduto — in considerazione della natura degli oneri stessi — mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE,  
IL GOVERNO DEL REGNO DEL BELGIO E IL GOVERNO DEL REGNO  
DI SPAGNA RELATIVA ALLA SOCIETA EURODIF

Il Governo della Repubblica francese, il Governo del Regno del Belgio, il Governo del Regno di Spagna,

considerata l'importanza che essi attribuiscono allo sviluppo delle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare,

considerato che lo sviluppo dei programmi elettro-nucleari civili, in Europa e fuori dell'Europa, rende necessaria la creazione di importanti capacità di arricchimento,

considerata la collaborazione iniziata in questo settore nel quadro della società Eurodif,

considerato che il Governo francese ha dato la sua assicurazione di portare a termine i lavori degli impianti di Tricastin di cui essi hanno approvato la costruzione,

considerato il contributo che essi hanno già dato o sono disposti a dare al finanziamento di detta operazione,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

La presente Convenzione ha lo scopo di definire i diritti e gli obblighi degli Stati Parti della Convenzione che sono associati al capitale della società Eurodif, sia direttamente, sia indirettamente tramite persone giuridiche pubbliche o private che sono sotto la loro giurisdizione o sotto il loro controllo.

TITOLO I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FISCALI

Articolo II

Le disposizioni fiscali alle quali fa riferimento il presente titolo sono quelle della legislazione e della regolamentazione fiscale francese o quelle che eventualmente verranno aggiunte o sostituiranno le attuali disposizioni.

## Articolo III

I conferimenti in contanti consentiti alla società Eurodif sono esenti dall'imposta sui conferimenti e in particolare dall'imposta prevista dall'articolo 810-I del Codice generale delle imposte.

## Articolo IV

I crediti della TVA non deducibili vengono rimborsati mensilmente alla società Eurodif per i pagamenti riguardanti la costruzione degli impianti di Tricastin.

## Articolo V

1. Gli utili della società Eurodif sono esenti dalle imposte sulle società in proporzione alle partecipazioni pubbliche straniere al suo capitale.

2. Con riserva dell'articolo 223-*sexies* del Codice generale delle imposte, il Governo francese rimborsa alla società Eurodif le somme corrispondenti all'ammontare dell'imposta sulle società pagata in ragione della partecipazione pubblica francese.

## Articolo VI

1. Gli azionisti pubblici stranieri della società Eurodif che sono sotto la giurisdizione degli Stati stranieri parti della presente Convenzione sono esentati dalle imposte sui redditi derivanti dalle loro partecipazioni nella società Eurodif o dalle somme messe a disposizione di detta società alle seguenti condizioni:

a) le somme distribuite dalla società Eurodif come compenso delle partecipazioni pubbliche straniere al capitale di detta società sono esentate dalla ritenuta alla fonte prevista dall'articolo 119-*bis* 2 del Codice generale delle imposte. Inoltre, non possono essere applicate a queste distribuzioni le disposizioni degli articoli 209-*bis* 1 e 223-*sexies* del Codice generale delle imposte relative al credito fiscale e alle ritenute d'acconto;

b) gli interessi dei prestiti o anticipi concessi a detta società dai suoi azionisti pubblici stranieri sono esentati dal prelievo (fiscale) obbligatorio e, se del caso, dalla ritenuta alla fonte previsti dagli articoli 125-A III e 119-*bis* 1 del Codice generale delle imposte.

2. Gli azionisti pubblici stranieri della società Eurodif hanno la possibilità di riportare in patria i loro dividendi e, alla scadenza dei termini contrattuali, le anticipazioni, i prestiti concessi, nonché gli interessi spettanti.

## Articolo VII

Ai fini dell'applicazione degli articoli V e VI, per partecipazioni pubbliche straniere al capitale della società Eurodif si intendono le partecipazioni dirette degli Stati stranieri al capitale della società o al capitale di società francesi azioniste di detta società, in ragione dei loro diritti su quest'ultima, cioè di partecipazione per conto di organismi o enti pubblici di detti Stati o per conto di società nelle quali questi Stati, organismi o enti abbiano almeno il 50 per cento dei diritti di voto.

## Articolo VIII

Gli interessi dei prestiti effettuati all'estero dalla società Eurodif per il finanziamento della costruzione dell'impianto di Tricastin saranno soggetti, per tutta la loro durata, all'attuale regime fiscale dei redditi mobiliari stranieri.

## Articolo IX

La limitazione del termine del riporto previsto dall'articolo 209.1 (comma secondo) del Codice generale delle imposte non può essere applicata ai *deficit* subiti dalla società Eurodif durante gli esercizi chiusi prima che sia terminata la costruzione degli impianti di Tricastin.

## Articolo X

1. Per quanto riguarda gli impianti di Tricastin e la centrale elettrica che li alimenta, i valori locativi che servono di base alla fissazione delle imposte locali vengono presi in considerazione in ragione della metà del loro ammontare, fatta salva la riduzione prevista dal diritto comune applicabile alle centrali nucleari.

2. Le basi della tassa professionale — diminuite per quanto riguarda i valori locativi, come previsto al precedente comma 1 — vengono ridotte della metà:

per la società Eurodif, per il possesso ed il funzionamento degli impianti di Tricastin;

per l'« Electricité de France », (Società elettrica francese), per il possesso ed il funzionamento della centrale elettrica che alimenta gli impianti di Tricastin.

Questa riduzione verrà applicata agli impianti di Tricastin e alla centrale nucleare per 10 anni, a partire dal 1° gennaio 1982.

3. Per quanto riguarda la tassa fondiaria sui fabbricati, verrà applicata la stessa riduzione e per lo stesso periodo a partire dal 1° gennaio 1982.

4. Gli impianti di Tricastin e la centrale elettrica che li alimenta saranno esentati dalle imposte locali fino al 31 dicembre 1981. Tuttavia la società Eurodif verserà agli enti locali che le verranno indicati, per gli anni 1979, 1980 e 1981, in ragione di 1/3 l'anno, una dotazione unica eccezionale per un ammontare totale di 50 milioni di franchi.

#### Articolo XI

Le disposizioni fiscali previste dalla presente Convenzione in favore della società Eurodif si applicheranno anche alla filiale francese di gestione che detta società potrebbe eventualmente creare per gestire gli impianti di Tricastin, a condizione che detta filiale sia controllata per almeno il 99 per cento dalla società Eurodif e sia esclusivamente una società di gestione e non sia quindi proprietaria degli impianti di Tricastin.

#### Articolo XII

Ciascuno Stato Parte s'impegna, in proporzione alla sua partecipazione diretta o indiretta, e/o alla partecipazione diretta o indiretta degli azionisti che sono sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, a concedere la sua garanzia o a fornire altre garanzie d'effetto equivalente, nel quadro della sua legislazione interna, ai prestiti destinati a integrare le risorse che la società Eurodif si è già procurata per finanziare la realizzazione degli impianti di Tricastin, fermo restando che il totale degli impegni accettati nei confronti della società Eurodif sia limitato ad un ammontare equivalente a 4,3 miliardi di franchi francesi.

In caso di ritiro di un azionista, lo Stato Parte interessato continuerà ad essere vincolato dall'impegno preso in base al comma primo del presente articolo, a meno che detto impegno non venga assunto dal Governo sotto la cui giurisdizione o sotto il cui controllo si trova il nuovo azionista.

### TITOLO II

#### DISPOSIZIONI DIVERSE

#### Articolo XIII

1. Le Parti si impegnano ad adottare le disposizioni necessarie affinché tutti i dati sensibili (1), le attrezzature, i prodotti di base, i materiali fissili speciali che sono in loro possesso o in possesso delle imprese che si trovano sotto la loro giurisdizione o il loro controllo ai fini o in relazione alla costruzione e all'utilizzazione degli impianti decisi nel quadro dell'Eurodif, non siano utilizzati da uno Stato non dotato di armi nucleari, per fabbricare o altrimenti acquistare, per mezzo di questi dati sensibili, impianti, prodotti di base o materiali fissili spe-

(1) Per dati sensibili si intendono tutti i dati così chiamati dal punto di vista della non-proliferazione dalla Parte che li comunica.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ciali, armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari, oppure accedere al controllo di dette armi o dispositivi.

Ai sensi del presente articolo, per « Stato non dotato di armi nucleari » si intende qualunque Stato, ivi compresi gli Stati vincolati dal presente Accordo, che non abbia fabbricato e fatto esplodere un'arma nucleare o qualunque altro dispositivo nucleare esplosivo prima del 1° gennaio 1967.

2. Inoltre, gli impianti costruiti dall'Eurodif non produrranno, in vista della fabbricazione di armi nucleari o di altri dispositivi esplosivi nucleari, uranio con un grado di arricchimento necessario alla fabbricazione di armi nucleari.

## Articolo XIV

Al fine di controllare che gli obblighi derivanti dall'articolo XIII della presente Convenzione, per quanto riguarda le attrezzature, i prodotti di base e i materiali fissili speciali, vengano rispettati, tutti gli Stati non dotati di armi nucleari che, in conseguenza delle attività dell'Eurodif, hanno a loro disposizione o ricevono, sia prodotti di base o materiali fissili speciali, sia attrezzature o materiale appositamente creato o preparato per il trattamento o l'utilizzazione di detti prodotti o materiali dovranno, se non lo hanno già fatto, adottare preventivamente delle adeguate misure di controllo secondo le procedure dell'AIEA tenuto conto degli obblighi internazionali sottoscritti da ciascuno di essi.

Tali misure comportano il controllo dell'Euratom, con verifica dell'AIEA, per quegli Stati che sono membri della Comunità europea dell'energia atomica.

## Articolo XV

Le Parti si impegnano affinché tutti i dati sensibili, gli impianti, i prodotti di base e i materiali fissili speciali di cui al paragrafo 1 dell'articolo XIII non vengano trasferiti o ritrasferiti a chiunque sul territorio di uno Stato non dotato di armi nucleari ai sensi dell'articolo XIII, senza aver prima ottenuto da tale Stato gli stessi impegni che essi hanno sottoscritto negli articoli XIII e XIV.

## Articolo XVI

Le Parti adottano sul loro territorio, nonchè in caso di trasporto fuori del loro territorio, le misure necessarie ad assicurare una adeguata protezione fisica dei materiali nucleari che sono oggetto del presente Accordo.

I livelli minimi comuni di protezione fisica, sulla base dei quali dette misure devono essere adottate, verranno fissati con un Accordo separato.



## Articolo XVII

La presente Convenzione non pregiudica gli obblighi derivanti dal Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le Parti della presente Convenzione che hanno la qualità di membri di detta Comunità.

## Articolo XVIII

Le Parti della presente Convenzione possono in qualunque momento proporre degli emendamenti.

In tal caso, i rappresentanti delle Parti si incontreranno per esaminare l'emendamento proposto.

Perchè l'emendamento sia adottato dovrà essere accettato da tutte le Parti ed essere approvato da ciascuna di esse; detta approvazione dovrà essere notificata al Governo francese depositario della presente Convenzione.

L'emendamento entrerà in vigore trenta giorni dopo l'ultima notifica scritta pervenuta al Governo francese.

Il Governo francese informerà subito le altre Parti della data dell'entrata in vigore dell'emendamento.

## Articolo XIX

Qualunque controversia tra le Parti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione dovrà essere oggetto di un tentativo di regolamento amichevole tra le Parti.

Qualunque controversia che non potrà essere regolata in tal modo dovrà:

a) o essere regolata nel quadro delle procedure che figurano negli accordi di garanzia conclusi con l'AIEA, se la controversia riguarda le disposizioni degli articoli XIII e XIV,

b) o essere arbitrata, su richiesta di una qualunque delle Parti della controversia, alle condizioni previste nell'allegato della presente Convenzione, a meno che dette Parti non concordino tra loro un altro tipo di regolamento, se la controversia riguarda le altre disposizioni della presente Convenzione.

L'allegato menzionato al precedente comma è parte integrante della presente Convenzione.

## Articolo XX

Le disposizioni di cui agli articoli XIII, XIV, XV, XVI e XVII continueranno ad essere applicate in ogni caso e in tutte le circostanze a tutti gli impianti, dati sensibili, prodotti di base e materiali fissili speciali di cui al comma 1 dell'articolo XIII e provenienti dalla società Eurodif.

## Articolo XXI

La presente Convenzione entrerà in vigore per ciascuno degli Stati che l'avrà approvata o ratificata un mese dopo il deposito presso il Governo francese del terzo strumento di approvazione o di ratifica ivi compreso quello del Governo francese. Tuttavia, le disposizioni fiscali di detta Convenzione verranno applicate a partire dalla data di costituzione della società Eurodif.

Il Governo francese informerà subito gli altri Stati firmatari del deposito di ciascuno strumento di approvazione o di ratifica e della data di entrata in vigore della presente Convenzione.

## Articolo XXII

La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati che sono o desiderano essere associati al capitale della società Eurodif, in conformità all'articolo 1. Questa adesione richiede l'accordo unanime degli Stati che, alla data della domanda di adesione, sono Parti della presente Convenzione.

## Articolo XXIII

Senza pregiudicare le disposizioni del precedente articolo XX, la presente Convenzione avrà termine alla data di scadenza della società Eurodif. Tuttavia, senza pregiudicare le disposizioni dell'articolo XX, in caso di scioglimento di detta società, la presente Convenzione scadrà alla data di detto scioglimento.

In fede di che, i rappresentanti degli Stati contraenti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO A Parigi il 20 marzo 1980 in triplice esemplare nelle lingue francese, spagnola e fiamminga, i tre testi facendo ugualmente fede.

*Per il Governo della Repubblica francese*

Bruno DE LEUSSE DE SYON

*Per il Governo del Regno del Belgio*

Baren Paternotte DE LA VAILLÉE

*Per il Governo del Regno di Spagna*

Miguel SOANO AZA

## ALLEGATO

a) Se si verifica una controversia tra due Paesi, come previsto all'articolo XIX comma *b*, verrà sottoposta ad una Commissione d'arbitraggio composta da 3 arbitri. Detti arbitri verranno designati come segue:

La Parte più diligente notificherà il nome di un arbitro all'altra Parte che, a sua volta, notificherà il nome del secondo arbitro entro un termine di 40 giorni a partire dalla prima notifica. Le due Parti designeranno, entro un termine di 60 giorni dalla nomina del secondo arbitro, il terzo arbitro che non dovrà essere cittadino nè dell'una nè dell'altra Parte, nè della stessa nazionalità dei due primi arbitri. Questo terzo arbitro presiederà la Commissione.

Se il secondo arbitro non viene nominato entro il termine prescritto o se le due Parti non si sono messe d'accordo entro il termine prescritto sulla designazione del terzo arbitro, l'arbitro mancante verrà designato, su richiesta di una delle Parti, dal Presidente della Camera di commercio internazionale di Ginevra.

La Commissione d'arbitraggio stabilirà il luogo della sua sede e fisserà le proprie norme di procedura.

La sentenza della Commissione d'arbitraggio viene emessa a maggioranza dei suoi membri, che non possono astenersi dal votare.

b) Se la controversia sorge tra più di due Parti, sarà sottoposta all'arbitraggio del Presidente della Camera di commercio internazionale di Ginevra.

c) Ogni Stato Parte della presente Convenzione, che non sia Parte della controversia, può intervenire nella procedura con il consenso, a seconda che la controversia sia tra due o più Parti, o della Commissione di arbitraggio, o del Presidente della camera di commercio internazionale di Ginevra, se l'una o l'altro ritengono che ha un'interesse sostanziale alla definizione della vertenza.

La sentenza è definitiva ed obbligatoria per tutte le Parti della controversia, che si devono subito conformare alla sentenza.

In caso di contestazione sulla sua portata, la Commissione d'arbitraggio, in caso di controversia tra due Parti, o il Presidente della camera di commercio internazionale di Ginevra, in caso di controversia tra più di due Parti, interpreta la sentenza su richiesta delle Parti della controversia.

d) In caso di controversia tra due Parti, queste ultime contribuiscono in parti uguali al pagamento degli emolumenti dei tre arbitri e delle spese della Commissione d'arbitraggio. La Commissione d'arbitraggio presenterà un rendiconto definitivo di tutte le spese. L'ammontare degli emolumenti spettanti agli arbitri verrà sottoposto all'approvazione delle due Parti.

In caso di una controversia tra più di due Parti, le Parti della controversia contribuiscono in parti uguali al pagamento degli emolumenti e delle spese del Presidente della camera di commercio internazionale di Ginevra, alle stesse condizioni di quelle previste in caso di controversia tra due Parti.

N° 7078

## NOTE VERBALE

L'Ambassade d'Italie présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et a l'honneur de Lui communiquer ce qui suit:

Le Gouvernement italien souhaite devenir partie à la Convention du 20 mars 1980 relative à Eurodif, sur la base de la procédure prévue à l'article XXII.

Le Gouvernement italien souhaite également que le texte italien de la Convention — joint à la présente note — fasse foi au même titre que les textes français, espagnol et néerlandais.

A cette fin, il lui semble nécessaire d'amender la Convention en application de son article XVIII, en ajoutant à l'article XXIII l'alinéa suivant:

« Le texte italien de la Convention, approuvé par les Etats signataires, fait également foi ».

L'Ambassade d'Italie saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères les assurances de sa haute considération.

Paris, le 22 août 1980.

f.to POMPEI

MINISTÈRE DES AFFAIRES  
ETRANGÈRES  
PARIS

## NOTE VERBALE

L'Ambassade de France présent ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et a l'honneur de lui faire savoir ce qui suit:

1°. Le Gouvernement italien, par note verbale n. 7078 du 22 Août 1980 adressée au Gouvernement de la République Française, avait demandé à adhérer à la Convention relative à la Société Eurodif signée à Paris le 20 mars 1980. Il avait également souhaité qu'un texte en langue italienne de la Convention puisse faire foi au même titre que les versions française, espagnole et néerlandaise de celle-ci.

2°. Les Gouvernements français, belge et espagnol ont donné leur accord unanime à l'adhésion de la République italienne. Toutes les conditions requises sont donc réunies pour que l'Italie puisse adhérer à la Convention. Cette adhésion prendra effet à compter du jour où la Convention elle-même sera entrée en vigueur, soit un mois après le dépôt, auprès du Gouvernement français, du troisième instrument d'approbation ou de ratification incluant celui du Gouvernement français.

3°. Les Gouvernements français, belge et espagnol ont également accepté l'adjonction de l'alinéa suivant à l'article XXIII de la Convention:

« Le texte en langue italienne de la Convention, approuvé par les Etats parties, fait également foi ».

Cet amendement ne pourra cependant entrer en vigueur qu'à compter du jour où la Convention elle-même entrera en vigueur.

4°. Conformément à l'article XXI, le Gouvernement français informera les autres Etats signataires de la Convention et le Gouvernement italien de la date de son entrée en vigueur.

L'Ambassade de France saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères les assurances de sa très haute considération.

Roma, le 15 Janvier 1981.

f.to PUAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES  
ETRANGÈRES  
ROME

## TRADUZIONE NON UFFICIALE DELLE NOTE

*Nota verbale dell'Ambasciata d'Italia a Parigi  
al Ministero degli affari esteri francese*

Parigi, 22 agosto 1980.

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli affari esteri e ha l'onore di comunicare quanto segue:

Il Governo italiano desidera divenire Parte della Convenzione del 20 marzo 1980 relativa all'Eurodif, secondo la procedura prevista dall'articolo XXII della stessa.

Il Governo italiano desidera inoltre che il testo italiano della Convenzione — allegato alla presente Nota — faccia fede al pari dei testi francese, spagnolo e fiammingo.

A tal fine appare necessario emendare la Convenzione in applicazione dell'articolo XVIII della stessa, aggiungendo all'articolo XXIII il seguente paragrafo:

« Il testo italiano della Convenzione, approvato dagli Stati firmatari, fa egualmente fede ».

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli affari esteri i sensi della sua alta considerazione.

*Nota verbale dell'Ambasciata di Francia in Italia  
al Ministero degli affari esteri italiano*

Roma, 15 gennaio 1981.

L'Ambasciata di Francia presenta i suoi complimenti al Ministero degli affari esteri e ha l'onore di far presente quanto segue:

1. Il Governo italiano, con nota verbale n. 7078 del 22 agosto 1980 indirizzata al Governo della Repubblica francese, ha chiesto di aderire alla Convenzione relativa alla Società Eurodif, firmata a Parigi il 20 marzo 1980. Il Governo italiano ha chiesto inoltre che un testo in lingua italiana della Convenzione faccia fede al pari dei testi francese, spagnolo e fiammingo della stessa.

2. I Governi francese, belga e spagnolo hanno espresso unanimemente il proprio consenso all'adesione della Repubblica italiana. Sussistono pertanto tutte le condizioni richieste perchè l'Italia possa aderire alla Convenzione e tale adesione avrà effetto a partire dal giorno in cui la Convenzione stessa entrerà in vigore ovvero sia un mese dopo il deposito, presso il Governo francese, del terzo strumento di approvazione o di ratifica compreso quello del Governo francese.

3. I Governi francese, belga e spagnolo hanno inoltre accettato che all'articolo XXIII della Convenzione sia aggiunto il seguente paragrafo:

« Il testo in lingua italiana della Convenzione, approvato dagli Stati Parti, fa egualmente fede ».

Detto emendamento potrà tuttavia entrare in vigore soltanto il giorno in cui entrerà in vigore la Convenzione stessa.

4. In conformità dell'articolo XXI il Governo francese informerà gli altri Stati firmatari della Convenzione e il Governo italiano della data dell'entrata in vigore della stessa.

L'Ambasciata di Francia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli affari esteri i sensi della sua più alta considerazione.